



# CITTA' DI CEPAGATTI

## PROVINCIA DI PESCARA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 27/11/2025

**OGGETTO:** Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2026 (L. 27 dicembre 2019, n. 160).

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventisette, del mese di Novembre alle ore 18:52, nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Sigg. Consiglieri.

All'appello risultano:

| COGNOME E NOME      | PRESENTE |
|---------------------|----------|
| CANTO' GINO         | SI       |
| PALOZZO ANNALISA    | SI       |
| SBORGIA CAMILLO     | SI       |
| SANTAVENERE TIZIANO | SI       |
| TATILLI GIANNI      | SI       |
| DI DOMIZIO CRISTINA | SI       |
| PAOLINI ANTONELLA   | SI       |
| D'ANGELO ANDREA     | SI       |
| AMBROSINI M. GIULIA | SI       |
| FARINACCIA GERMANO  | SI       |
| MAIANO GIUSEPPE     | SI       |
| FAIETA ANGELO       | SI       |
| DI MEO DOMENICO     | SI       |
| LUCIANI GIANMARCO   | SI       |
| CIUFFI MONICA       | SI       |
| D'INNOCENTE LILIANA | SI       |
| SANTUCCIONE SARA    | SI       |

Presenti n° 17 Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Generale **PICA STEFANIA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **PAOLINI ANTONELLA**, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Il Presidente cede la parola al Sindaco per l'illustrazione del punto in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, L. 27 dicembre 2019, n. 160, che dispone:

- al comma 748: *“L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento”;*

- al comma 749: *“Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”;*

- al comma 750: *“L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento”;*

- al comma 751: *“A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU”;*

- al comma 752: *“L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”;*

- al comma 753: *“Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento”;*

- al comma 754: *“Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”;*

Visto altresì l'art. 1, c. 744, L. n. 160/2019 che dispone: *“E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni”;*

Richiamato, inoltre, l'art.1, cc. 756-757, L. n. 160/2019:

*“756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie*

*individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.*

*757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”*

Visto il D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, integrato dal D.M. MEF 6 settembre 2024, concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificarne le aliquote, e in particolare l'Allegato A, che elenca in dettaglio le fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU;

Rilevato che i comuni, ai sensi dell'art. 1, c. 757, L. n. 160/2019, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono comunque redigere la deliberazione di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (di seguito anche «Portale») che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

Considerato che:

- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e a tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- il prospetto delle aliquote relative al 2026 deve essere perciò trasmesso per la pubblicazione entro il 14 ottobre 2026;

Preso inoltre atto che in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, c. 764, L. n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;

Rilevato inoltre che i comuni di nuova istituzione, oggetto di fusione o di fusione per incorporazione, i quali, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1, c. 132, L. n. 56/2014, hanno stabilito di mantenere un sistema di aliquote differenziate per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, sono tenuti a compilare un numero di Prospetti corrispondente agli ex territori per i quali hanno stabilito aliquote differenziate, mentre il comune oggetto di

fusione o di fusione per incorporazione che ha stabilito un sistema di aliquote unico per l'intero territorio del nuovo comune, deve compilare un unico Prospetto;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamata, quindi, la Delibera C.C. n. 59 del 30.12.2024 con la quale sono state approvate per l'anno 2025, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Dato atto della volontà di mantenere l'invarianza della pressione tributaria;

Visti, quindi:

a) l'art. 174, D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'art. 172, c. 1, lett. c), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;

c) l'art. 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'art. 1, c. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Udita la discussione, come da trascrizione della registrazione della seduta, allegata al presente atto;

con la seguente votazione:

Presenti e votanti n. 17, voti favorevoli n. 17, contrari n. 0 e astenuti n. 0;

## DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare, nel senso di CONFERMARE, per l'anno 2026, le aliquote dell'IMPOSTA MUNICIPALE PRORIA (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, per come di seguito riportate:

**Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze**, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7: **aliquota 6 per mille**;

**Abitazioni di categoria A** (escluso A/1, A/8 e A/9) non utilizzate dal proprietario ma concesse in **comodato gratuito** dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale e a condizione che il parente dimori e risieda anagraficamente nell'alloggio: **aliquota 8,90 per mille**;

**Altri immobili categorie catastali A,B,C: aliquota 9,90 per mille**

**Altri immobili categorie catastali D (esclusi D10): aliquota 10,10 per mille  
(di cui 7,60 per mille allo Stato con codice 3925 e 2,50 per mille al Comune con codice 3930)**

**Altri immobili categorie catastali A,B,C ricadenti nella zona Piano Marino come da planimetria approvata con delibera di G.C. n. 1/2019, n. 35/2019 e n. 18/2022: aliquota 4,60 per mille**

**Altri immobili locati categorie catastali A,B,C: aliquota 10,60 per mille**

**Altri immobili locati categoria catastale D (esclusi D10): aliquota 10,60 per mille  
(di cui 7,60 per mille allo Stato con codice 3925 e 3,00 per mille al Comune con codice 3930)**

**Terreni agricoli: aliquota 7,60 per mille**

**Aree edificabili: aliquota 9,60 per mille**

**Aree edificabili ricadenti nella zona Piano Marino come da planimetria approvata con delibera di G.C. n. 1/2019, n. 35/2019 e n. 18/2022: aliquota 4,60 per mille**

**Fabbricati rurali ad uso strumentale categoria catastale D10: aliquota 1,00 per mille**

3. di **approvare** per l'anno di imposta 2026 il seguente prospetto delle **aliquote** per l'applicazione dell'IMU, come compilato tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (allegato 1);
4. di stabilire che:
  - dall'imposta dovuta per l'abitazione principale (**A/1, A/8 e A/9**) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
  - che ai fini dell'IMU i valori delle aree edificabili sono quelli approvati con Deliberazione della Giunta n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
5. di stabilire le seguenti modalità di comunicazione per le fattispecie imponibili assoggettate ad aliquota ridotta:
  - condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta per i **comodati d'uso gratuito a parenti** è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del proprietario di un'apposita comunicazione attestante i dati catastali dell'alloggio e i requisiti di parentela entro il **31/12 dell'anno di riferimento, suddetta comunicazione comporterà (se non esistente) anche l'iscrizione per il pagamento della tassa rifiuti dall'anno di fruizione dell'aliquota agevolata**. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta;
  - condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta per gli **immobili categoria catastale A, B e C e aree edificabili ricadenti nella zona svantaggiata di Piano Marino (giusta deliberazione di G.C. n. 1/2019, n. 35/2019 e n. 18/2022)** è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del soggetto passivo di un'apposita comunicazione attestante i dati catastali dell'immobile o dell'area edificabile entro il **31/12 dell'anno di riferimento**. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
6. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2026;

7. di provvedere entro il termine perentorio del 14 ottobre 2026 all'inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, come previsto dall'art. 1, c. 767, L. 27 dicembre 2019, n. 160, pena inefficacia della stessa;
8. di dichiarare, con la seguente votazione:  
Presenti e votanti n. 17, voti favorevoli n. 17, contrari n. 0 e astenuti n. 0  
il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

---

### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1750 del 17/11/2025 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile DI GIUGNO MILENA in data 17/11/2025.

---

### **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 1750 del 17/11/2025 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Settore Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA in data 17/11/2025.

---

---

**LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Il Presidente

PAOLINI ANTONELLA

Il Segretario Generale

PICA STEFANIA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2357**

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione PANTANELLA MANOLA attesta che in data 18/12/2025 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Delibera di Consiglio N.ro 61 del 27/11/2025 con oggetto:

Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2026 (L. 27 dicembre 2019, n. 160).

Resterà affissa 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

La Delibera di Consiglio è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da PANTANELLA MANOLA il 18/12/2025.